

do dal privilegio gli assicurati che, eseguito il rimborso di un prestito, ne domanderanno un nuovo prima che fosse trascorso un anno: esclusione che sarà concretata aggiungendo agli interessi del nuovo prestito l'abbuono precedentemente accordato;

4°) di accordare prestiti al tasso di favore del 5.50%, comprensivo degli oneri fiscali, purché i prestiti s'istituiscano destinati al solo pagamento delle quietanze di premio insolute.

Roma, 9 luglio 1931-TS.

Il Regio Commissario
